

Questione di legittimità costituzionale – Cass. n. 18552/2022

Procedimento civile - costituzione delle parti (deposito in cancelleria di atti e spese - prelievi) - in genere - Controversie sul contributo unificato - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 111, comma 2, Cost. - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul contributo unificato il cui gettito è, in parte, assegnato proprio a tale magistratura, atteso che - sebbene tale contributo possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari - ciò non incide affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi sulla relativa questione, non essendovi alcuna relazione diretta tra il contributo unificato, e ancor meno l'individuazione della parte tenuta a corrisponderlo, e il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18552 del 08/06/2022 (Rv. 664931 - 01)

Corte

Cassazione

18552

2022